CITTA' DI GALLIATE
C.A.P. 28066
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Martiri della Libertà, 24
Tel. 0321/800700 – Fax 0321/800725
Sito internet:www.comune.galliate.no.it

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Vittorio Veneto, 17 – G A L L I A T E
Tel. 0321.800709/11/14/15
e-mail:vigili@comune.galliate.no.it
PEC: comunegalliate@legalmail.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 233 DEL 03/11/2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VARALLINO, CIMITERO, VICINALE CAVALLE, PER LAVORI DI RIPRISTINO LAVORI DI MANOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione per esigenze connesse alla sicurezza stradale, alla tutela della pubblica incolumità e all'esecuzione di lavori sulla sede stradale;

Richiamata la richiesta pervenuta in data 02 ottobre 2026, con la quale la società (omissis) ha richiesto l'adozione di appositi provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione stradale al fine di consentire l'esecuzione di interventi di scarificazione delle pavimentazioni provvisorie e successiva stesura dei tappeti d'usura definitivi in corrispondenza delle manomissioni del suolo pubblico effettuate sul territorio comunale di Galliate;

Preso atto che le lavorazioni interesseranno progressivamente i tratti stradali interessati da precedenti interventi sulle reti tecnologiche e, in particolare, le seguenti vie e località:

- Via Varallino dall'intersezione con Viale da Vinci all'intersezione con la via Cimitero;
- Via Cimitero dall'intersezione con via Varallino all'intersezione con la via Oberdan;
- Strada Vicinale Cavallè da via Cimitero all'azienda fornitrice di energia;

Considerato che l'esecuzione delle lavorazioni comporterà l'allestimento di cantieri mobili e temporanei, con occupazione parziale o, ove strettamente necessario, totale della carreggiata, determinando interferenze con la normale circolazione veicolare e pedonale;

Rilevato che le differenti caratteristiche geometriche e funzionali delle strade interessate rendono necessario adottare provvedimenti di viabilità differenziati, da applicare esclusivamente nei tratti effettivamente interessati e in relazione all'avanzamento delle lavorazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, in relazione all'effettiva configurazione di ciascun cantiere:

- il senso unico alternato nei tratti in cui la larghezza residua della carreggiata consenta il mantenimento della circolazione in condizioni di sicurezza;
- il divieto di transito nei tratti in cui le caratteristiche della strada o delle lavorazioni non consentano il passaggio dei veicoli;
- il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi necessari all'esecuzione delle lavorazioni e alla movimentazione dei mezzi d'opera;
- il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità dei cantieri attivi;

Viste le autorizzazioni alla manomissione e all'occupazione del suolo pubblico comunale rilasciate per gli interventi interessati e le relative prescrizioni;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37, 38 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada»; l'art. 21 disciplina in particolare opere, depositi e cantieri stradali e la relativa segnalazione.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante il «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»;

Visto il Decreto 22 gennaio 2019, recante «Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare»;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17/2025, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Galliate e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, **con decorrenza dal giorno martedì 03 novembre 2026 e sino al completamento delle lavorazioni di ripristino definitivo**, comunque nell'ambito del periodo di validità delle relative autorizzazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 18.00 e, comunque, sino al termine delle lavorazioni giornaliere, nei tratti delle strade sopra indicate progressivamente interessati dal cantiere mobile, sono istituiti, secondo le effettive esigenze operative e le caratteristiche del singolo tratto, i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

È istituito il **SENSO UNICO ALTERNATO**, per tutte le categorie di veicoli, nei tratti nei quali l'occupazione parziale della carreggiata consenta il mantenimento della circolazione in condizioni di sicurezza.

Il senso unico alternato dovrà essere regolato mediante movieri ovvero, qualora le caratteristiche geometriche e funzionali della strada ne consentano un impiego sicuro ed efficace, mediante impianto semaforico temporaneo.

È istituito il **DIVIETO DI TRANSITO**, per tutte le categorie di veicoli, nei soli tratti nei quali, in relazione alla larghezza della carreggiata, alla tipologia delle lavorazioni o alla movimentazione dei mezzi d'opera, non sia possibile garantire il mantenimento della circolazione in condizioni di sicurezza mediante senso unico alternato.

Sono esclusi dal divieto, compatibilmente con le condizioni operative e di sicurezza:

- i mezzi di soccorso e di emergenza;
- i mezzi delle Forze di polizia;
- i veicoli impiegati nell'esecuzione dei lavori;
- i veicoli dei residenti, dei frontisti e degli aventi titolo diretti alle proprietà comprese nel tratto interessato, esclusivamente qualora l'accesso possa avvenire in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni impartite dal personale addetto alla viabilità di cantiere.

È istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, per tutte le categorie di veicoli, negli stalli e nelle porzioni della sede stradale di volta in volta necessari all'allestimento del cantiere, alle operazioni di scarificazione e asfaltatura e alla movimentazione dei mezzi d'opera.

La relativa segnaletica dovrà essere collocata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della limitazione, con chiara indicazione del giorno e della fascia oraria di validità.

È istituito il **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H**, in entrambi i sensi di marcia, nei tratti interessati dai cantieri attivi e nelle rispettive zone di approccio, per un'estensione adeguata alle caratteristiche della strada e alle condizioni della circolazione.

I provvedimenti sopra indicati dovranno essere attuati esclusivamente nei tratti effettivamente interessati dalle lavorazioni e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione, evitando limitazioni non necessarie o estese ad aree non interessate dal cantiere.

P R E S C R I V E

Alla società titolare delle autorizzazioni e alla ditta esecutrice dei lavori, ciascuna per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- organizzare le lavorazioni per tratti funzionali, progressivi e di estensione contenuta, limitando l'area di cantiere allo spazio strettamente necessario all'esecuzione delle singole operazioni;
- evitare, per quanto tecnicamente possibile, l'attivazione contemporanea di cantieri che possano determinare interferenze rilevanti sulla medesima direttrice viaria o sui relativi percorsi alternativi;
- installare, mantenere in perfetta efficienza e rimuovere al termine delle lavorazioni tutta la prescritta segnaletica temporanea, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento, del D.M. 10 luglio 2002 e del Decreto 22 gennaio 2019;
- predisporre con congruo anticipo idonea segnaletica di preavviso indicante, secondo la disciplina adottata nel singolo tratto:
 - lavori in corso;
 - restringimento della carreggiata;
 - senso unico alternato;
 - limite massimo di velocità di 30 km/h;
 - strada chiusa;
 - eventuali deviazioni, direzioni obbligatorie e percorsi alternativi;
- collocare la segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata almeno **48 ore prima** della relativa entrata in vigore;
- regolare il senso unico alternato mediante un adeguato movieri adeguatamente formati e muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione ovvero mediante impianto semaforico temporaneo, ove compatibile con le caratteristiche della strada;
- impiegare movieri in numero adeguato qualora il fronte di lavoro interessi più intersezioni, curve, tratti con ridotta visibilità o situazioni nelle quali non sia garantito il reciproco avvistamento tra i veicoli provenienti dai due sensi di marcia;
- predisporre, in caso di chiusura temporanea del tratto stradale, idonea segnaletica di preavviso e deviazione nei punti dai quali sia ancora possibile instradare il traffico su percorsi alternativi;
- delimitare l'area di cantiere mediante transenne, barriere, coni, delineatori flessibili o altri dispositivi regolamentari, opportunamente posizionati e mantenuti costantemente in condizioni di sicurezza;
- non utilizzare il nastro bianco e rosso quale unico sistema di delimitazione o interdizione dell'area di cantiere, potendo lo stesso essere impiegato esclusivamente quale elemento integrativo;
- rendere chiaramente visibili le testate e i margini del cantiere mediante i prescritti dispositivi rifrangenti e, in condizioni di scarsa visibilità, mediante dispositivi luminosi regolamentari mantenuti in perfetta efficienza;

- garantire in ogni momento la sicurezza della circolazione pedonale, individuando, qualora il percorso ordinario sia interessato dalle lavorazioni, un itinerario alternativo continuo, protetto e adeguatamente segnalato;
- evitare che i pedoni siano indirizzati all'interno del cantiere o direttamente sulla carreggiata in assenza di un percorso adeguatamente protetto;
- mantenere i percorsi pedonali sgombri da materiali, attrezzature e ostacoli, garantendone, per quanto tecnicamente possibile, la fruibilità anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria;
- garantire in ogni momento il tempestivo transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia, adottando preventivamente le necessarie modalità operative;
- garantire, compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza delle lavorazioni, l'accesso agli immobili, ai passi carrabili e alle attività presenti nei tratti interessati;
- informare preventivamente i residenti, i frontisti e gli aventi titolo qualora le lavorazioni comportino temporanee limitazioni o impedimenti all'accesso alle proprietà, mediante idonei avvisi collocati in corrispondenza degli accessi interessati;
- effettuare le operazioni di ingresso, uscita e movimentazione dei mezzi d'opera sotto il controllo di personale addetto ogniqualvolta le relative manovre interferiscano con la circolazione;
- mantenere costantemente pulita la sede stradale, provvedendo all'immediata rimozione del materiale fresato, del conglomerato bituminoso, di terra, detriti o altri residui derivanti dalle lavorazioni;
- adottare ogni cautela necessaria durante le operazioni di scarificazione affinché non permangano gradini, dislivelli, buche, risalti longitudinali o trasversali o altre condizioni suscettibili di costituire pericolo per gli utenti della strada;
- **qualora il tappeto d'usura definitivo non possa essere realizzato nella medesima giornata della scarificazione, mettere in sicurezza il tratto interessato, raccordare opportunamente gli eventuali dislivelli e mantenere la necessaria segnaletica di pericolo e di limitazione della velocità sino al completo ripristino;**
- **provvedere alla corretta messa in quota di chiusini, caditoie, griglie, pozzetti e altri manufatti presenti sulla sede stradale, evitando dislivelli rispetto alla pavimentazione definitiva;**
- impedire il transito veicolare e pedonale sulle superfici appena trattate fino al completamento delle operazioni di posa, compattazione e raffreddamento del conglomerato bituminoso e, comunque, sino al ripristino di condizioni di piena sicurezza;
- verificare, prima della riapertura di ogni singolo tratto, la regolarità della pavimentazione, l'assenza di detriti, materiali, dislivelli o altre condizioni di pericolo;
- ripristinare la segnaletica orizzontale eventualmente rimossa, ricoperta o deteriorata a seguito delle lavorazioni, nel più breve tempo tecnicamente necessario;
- oscurare o rimuovere temporaneamente la segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella provvisoria e provvedere al suo completo ripristino al termine dell'intervento;
- qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche alla disciplina della circolazione rispetto a quelle contemplate dalla presente ordinanza, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale, che provvederà, ove necessario, all'adozione degli ulteriori atti di competenza. È vietato apportare autonomamente modifiche alla viabilità non espressamente previste o autorizzate;

- qualora le lavorazioni terminino anticipatamente, provvedere all'immediata rimozione della segnaletica temporanea non più necessaria e al ripristino delle ordinarie condizioni della circolazione;
- al termine di ogni giornata lavorativa, riaprire alla circolazione esclusivamente i tratti che presentino condizioni di piena sicurezza e transitabilità.

Restano ferme, in capo alla società titolare delle autorizzazioni e alla ditta esecutrice, ciascuna per quanto di propria competenza, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, dall'occupazione della sede stradale, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata installazione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;
- che i provvedimenti previsti siano resi noti agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica temporanea, installata, mantenuta in perfetta efficienza e successivamente rimossa a cura e spese dei soggetti incaricati delle lavorazioni;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla società richiedente, alla ditta esecutrice dei lavori e al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

A V V E R T E

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 03/11/2026